

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Germania) (rappresentanti: J.-C. Plate e R. Kaase, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 6 ottobre 2014 (procedimento R 842/2013-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG e la Tayto Group Ltd.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Tayto Group Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 56 del 16.2.2015.

Ordinanza del Tribunale del 15 febbraio 2016 — Ezz e a./Consiglio

(Causa T-279/13) ⁽¹⁾

(«Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Egitto — Misure adottate nei confronti di persone responsabili di appropriazione indebita di fondi pubblici e di persone ed entità associate — Congelamento dei capitali — Inserimento dei ricorrenti nell'elenco delle persone interessate — Base giuridica — Inosservanza dei criteri di inserimento — Errore di diritto — Errore di fatto — Diritto di proprietà — Danno alla reputazione — Diritti della difesa — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva — Obbligo di motivazione — Adattamento delle conclusioni e dei motivi — Litispendenza — Ricorso in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato in diritto»)

(2016/C 118/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: Ahmed Abdelaziz Ezz (Giza, Egitto), Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama (Cairo, Egitto), Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin (Giza) e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggat (Giza) (rappresentanti: J. Binns, solicitor, J. Lewis, QC, B. Kennelly, J. Pobjoy, barristers, S. Rowe e J.-F. Bellis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: I. Gurov e M. Bishop, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/172/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità ed organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 63), come modificata dalla decisione 2013/144/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2013 (GU L 82, pag. 54), e, dall'altro, del regolamento (UE) n. 270/2011 «prorogato mediante decisione del Consiglio notificata ai ricorrenti con lettera del 22 marzo 2013» del Consiglio, del 21 marzo 2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Egitto (GU L 76, pag. 4), nei limiti in cui tali atti si applicano ai ricorrenti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ahmed Abdelaziz Ezz e le sig.re Abla Mohammed Fawzi Ali Ahmed Salama, Khadiga Ahmed Ahmed Kamel Yassin e Shahinaz Abdel Azizabdel Wahab Al Naggar sono condannati a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU C 207 del 20.7.2013.

Ordinanza del Tribunale 9 febbraio 2016 — DEI/Commissione

(Causa T-639/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Denunce — Decisioni di rigetto — Valutazione preliminare della Commissione — Decisione finale — Abrogazione dell'atto impugnato — Non luogo a statuire»)

(2016/C 118/36)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Atene, Grecia) (rappresentanti: E. Bourtzalas, D. Waelbroeck, A. Oikonomou, C. Synodinos e E. Salaka, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Bouchagiar e É. Gippini Fournier, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della lettera della Commissione COMP/E3/ON/AB/ark *2014/61460, del 12 giugno 2014, nella quale la Commissione ha respinto denunce della ricorrente in materia di aiuti di Stato

Dispositivo

- 1) Non occorre più statuire sul presente ricorso.
- 2) Non occorre più statuire sulla domanda di intervento della Alouminion tis Ellados AE.
- 3) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 395 del 10.11.2014.

Ricorso proposto il 26 gennaio 2016 — Repubblica di Lituania/Commissione

(Causa T-34/16)

(2016/C 118/37)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriauciūnas, R. Krasuckaitė e T. Orlickas, in qualità di agenti)

Convenuta: Commissione europea